

COMUNE



ROSIGNANO MARITTIMO

PROVINCIA DI LIVORNO

Interventi sul Territorio e Qualità Urbana

DECRETO DEL DIRIGENTE N.15 DEL 29/01/2014

Variante parziale al Regolamento Urbanistico (RU) vigente – scheda norma 5-iru4 in loc. Solferino – Campofreno nella frazione di Castiglioncello. Provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 22 della L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale", in applicazione della Direttiva 42/2001/CE disciplina le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- l'art. 6 del D. Lgs. sopra citato definisce i piani e programmi che sono soggetti alla VAS;
- l'art. 12 del citato D. Lgs. definisce la procedura da attivare al fine della "verifica di assoggettabilità";
- la Legge Regionale Toscana n. 10/2010 e ss.mm.ii. contenente "Norme in materia di valutazione ambientale strategica VAS, di valutazione di impatto ambientale VIA e di valutazione di incidenza", in attuazione all'art. 35 del succitato D. Lgs., adegua il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo;
- l'art. 5, della suddetta legge regionale definisce l'ambito di applicazione delle procedure di VAS;
- l'art. 22 della sopra citata legge regionale definisce la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 152/06 e dell'art. 5, comma 3 punto a) della Legge Regionale Toscana n. 10/10 la variante al RU di cui trattasi risulta soggetta a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

Visto che il Comune di Rosignano M.mo con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2013 ha nominato quale Autorità Competente per i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica l'ing. Andrea Immorali dirigente del settore interventi sul territorio e qualità urbana, ai sensi dell'art. 12 della LRT n. 10/2010;

Considerato, altresì, che con la deliberazione sopra citata si dava atto che l'autorità competente ... potrà avvalersi sia del supporto della Commissione del paesaggio sia di idonee professionalità interne all'Ente;

Visto il proprio decreto n. 175 del 17/10/2013 col quale il sottoscritto, in qualità di Autorità Competente, ha avviato il procedimento di cui trattasi individuando quali soggetti competenti a cui richiede il parere:

- Regione Toscana
- Provincia di Livorno
- Soprintendenza di Pisa
- Ufficio tecnico del genio civile
- ARPAT
- Azienda Sanitaria n. 6
- ATO Toscana Costa
- Autorità Idrica Toscana

Dato atto che in data 17/10/2013 con nota prot. n. 43873 il responsabile del procedimento aveva trasmesso ai sensi dell'art. 22, comma 3, della L.R. 10/2010 agli Enti sopra citati il documento

preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al R.U. di cui trattasi e nel contempo aveva richiesto il parere di loro competenza da trasmettersi entro 30 giorni dall'invio del documento in questione.

Dato atto che, per problematiche inerenti la pec, la nota sopra citata non è stata trasmessa;

Dato atto, altresì, che in data 11/11/2013 con nota prot. n. 48169 il responsabile del procedimento aveva nuovamente trasmesso ai sensi dell'art. 22, comma 3, della L.R. 10/2010 agli Enti individuati nel decreto dirigenziale n. 175/2013 il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al R.U. di cui trattasi e nel contempo aveva richiesto il parere di loro competenza da trasmettersi entro 30 giorni dall'invio del documento in questione e quindi entro il 11/12/2013.

Considerato che, a seguito della richiesta sopra citata, sono pervenuti i seguenti pareri:

- Azienda Sanitaria n. 6 Zona "Bassa Val di Cecina", pervenuto il 15/11/2013, prot. n. 49117, tale azienda pur ritenendo non necessario assoggettare a VAS la variante in questione "ricorda che il DPGR 26 maggio 2008 n. 23/R vieta l'uso dell'acqua dell'acquedotto pubblico per il riempimento delle piscine private ...solo nel caso in cui si disponga di un risorsa idrica alternativa privata che eroghi acqua di qualità adeguata (ad esempio un pozzo) si potrà costruire la vasca natatoria";
- ARPAT, pervenuto il 03/12/2013, prot. n. 51574;
- Ufficio tecnico del genio civile di Livorno, pervenuto il 11/12/2013, prot. n. 52936;
- Ufficio ambiente dell'Ente, pervenuto in data 27.01.2014, "favorevole rimandando ai gestori di servizio le valutazioni relative alla sostenibilità di gestione dell'incremento dei rifiuti solidi urbani e dei reflui fognari. Si raccomanda di adottare durante le fasi di cantiere tutte le misure necessarie a ridurre l'impatto delle polveri e delle emissioni acustiche, nonché l'adempimento alle normative vigenti".

Dato atto che i pareri sopra citati non evidenziano la necessità di sottoporre a VAS la variante di cui trattasi;

Dato atto, altresì, che in data 27.01.2014 si è svolta una riunione alla quale hanno partecipato i componenti della commissione del paesaggio oltre naturalmente al responsabile del procedimento.

Considerato che i partecipanti alla riunione sopra citata hanno ritenuto che gli effetti ambientali della variante siano non rilevanti ritenendo non necessario procedere alla VAS alle seguenti condizioni:

1. la piscina potrà essere realizzata solo nel caso in cui si disponga di un risorsa idrica alternativa privata che eroghi acqua di qualità adeguata (ad esempio un pozzo) in quanto ai sensi del DPGR 26 maggio 2008 n. 23/R la vasca natatoria non potrà essere riempita con acqua proveniente dal pubblico dell'acquedotto";
2. in fase esecutiva si dovrà valutare, a cura dei gestori di servizio, la sostenibilità dell'incremento dei rifiuti solidi urbani e dei reflui fognari;
3. Al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere è opportuno adottare idonee misure come la bagnatura delle ruote dei mezzi di cantiere e di eventuali cumuli di terra.
4. qualora si ritenga di non rispettare i limiti emissivi ed immissivi del P.C.C.A. dovrà essere richiesta apposita deroga acustica secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Vista la relazione conclusiva alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) predisposta dall'u.o. pianificazione, che si allega al presente atto;

DECRETA

1. Di fare proprie le conclusioni espresse dalla commissione del paesaggio e dall'ufficio ambiente di questo Ente;
2. Di fare proprie le conclusioni esplicitate nella relazione conclusiva redatta dall'u.o. pianificazione e qui allegata;
3. Di escludere, per le motivazioni esplicitate nel dispositivo del presente atto e sulla base dei pareri pervenuti, la variante al R.U. di cui trattasi dalla necessità del procedimento di VAS alle seguenti condizioni:
 - la piscina potrà essere realizzata solo nel caso in cui si disponga di un risorsa idrica alternativa privata che eroghi acqua di qualità adeguata (ad esempio un pozzo) in quanto ai sensi del DPGR 26 maggio 2008 n. 23/R la vasca natatoria non potrà essere riempita con acqua proveniente dal pubblico dell'acquedotto;

- *in fase esecutiva si dovrà valutare, a cura dei gestori di servizio, la sostenibilità dell'incremento dei rifiuti solidi urbani e dei reflui fognari;*
- *Al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere è opportuno adottare idonee misure come la bagnatura delle ruote dei mezzi di cantiere e di eventuali cumuli di terra.*
- *qualora si ritenga di non rispettare i limiti emissivi ed immissivi del P.C.C.A. dovrà essere richiesta apposita deroga acustica secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.*

L'Autorità competente
Ing. Andrea Immorali

Unità operativa pianificazione

Variante parziale al Regolamento Urbanistico (RU) vigente - scheda norma 5-iru4 in loc. Solferino
– Campofreno nella frazione di Castiglioncello

RELAZIONE CONCLUSIVA

Sulla verifica di assoggettabilità alla valutazione Ambientale Strategica
ai sensi dell'art. 22, della L.R. n. 10/2010

Premessa

La presente relazione è finalizzata alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all'art. 22, della L.R. 10/2010 della variante parziale al Regolamento Urbanistico del Comune di Rosignano M.mo - scheda norma 6-t13.

La VAS, valutazione ambientale strategica, prevista dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27.6.2001 è stata recepita dallo Stato italiano con la parte seconda del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

La Regione Toscana ha recepito la norma europea dapprima con le disposizioni del titolo II, capo I della L.R. n. 1/2005 e poi con la LR 10/2010 "Norme in materia di VAS, VIA e di Valutazione d'incidenza".

La procedura di "verifica di assoggettabilità a VAS" è svolta, a livello nazionale secondo le modalità definite dall'art. 12, del D. Lgs. 152/2006 e, a livello regionale, secondo le indicazioni di cui all'art. 22, della L.R. n. 10/2010 sulla base di documento preliminare che illustra la variante e contiene le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante stessa.

Sia la disciplina nazionale che quella regionale individua nell'autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica di assoggettabilità. Nel caso in questione con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2013 quale Autorità Competente è stato nominato il dirigente del settore interventi sul territorio e qualità urbana ing. Andrea Immorali.

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La variante è finalizzata alla modifica della scheda norma 5-IRU4 che prevede un "Intervento di riqualificazione urbanistica di un'area per la realizzazione di un centro per le arti, spettacoli, ristorazione"

La variante alla scheda di cui trattasi è finalizzata:

1. alla ristrutturazione edilizia del fabbricato principale con demolizione delle superfetazioni (oggetto di condono) al fine di realizzare unità immobiliari da destinare a civile abitazione;
2. recupero del volume del magazzino e dei volumi condonati (discoteca, servizi igienici etc..) per realizzare un nuovo fabbricato da destinare a civile abitazione
3. il numero massimo di alloggi da realizzarsi è di n. 12 unità di cui due da destinarsi ad edilizia convenzionata;
4. intervento diretto in luogo dell'attuale piano attuativo previsto dalla vigente scheda norma;

Con decreto n. 175 del 17/10/2013 veniva avviato il procedimento di verifica assoggettabilità a VAS della variante in questione individuando quali soggetti competenti in materia ambientale:

- Regione Toscana
- Provincia di Livorno
- Soprintendenza di Pisa
- Ufficio tecnico del genio civile
- ARPAT
- Azienda Sanitaria n. 6
- ATO Toscana Costa
- Autorità Idrica Toscana

PARERI PERVENUTI

In data 17/10/2013 con nota prot. n. 43873 il responsabile del procedimento aveva trasmesso ai sensi dell'art. 22, comma 3, della L.R. 10/2010 agli Enti sopra citati il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al R.U. di cui trattasi e nel contempo aveva richiesto il parere di loro competenza da trasmettersi entro 30 giorni dall'invio del documento in questione.

Dato atto che, per problematiche inerenti la pec, la nota sopra citata non è stata trasmessa;

Dato atto, altresì, che in data 11/11/2013 con nota prot. n. 48169 il responsabile del procedimento aveva nuovamente trasmesso ai sensi dell'art. 22, comma 3, della L.R. 10/2010 agli Enti individuati nel decreto dirigenziale n. 175/2013 il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al R.U. di cui trattasi e nel contempo aveva richiesto il parere di loro competenza da trasmettersi entro 30 giorni dall'invio del documento in questione e quindi entro il 11/12/2013.

In merito al procedimento in questione sono pervenuti i seguenti pareri:

- Azienda Sanitaria n. 6 Zona "Bassa Val di Cecina", pervenuto il 15/11/2013, prot. n. 49117, tale azienda pur ritenendo non necessario assoggettare a VAS la variante in questione "*ricorda che il DPGR 26 maggio 2008 n. 23/R vieta l'uso dell'acqua dell'acquedotto pubblico per il riempimento delle piscine private ...solo nel caso in cui si disponga di un risorsa idrica alternativa privata che eroghi acqua di qualità adeguata (ad esempio un pozzo) si potrà costruire la vasca natatoria*";
- ARPAT, pervenuto il 03/12/2013, prot. n. 51574;
- Ufficio tecnico del genio civile di Livorno, pervenuto il 11/12/2013, prot. n. 52936;
- Ufficio ambiente dell'Ente, pervenuto in data 27.01.2014, "*favorevole rimandando ai gestori di servizio le valutazioni relative alla sostenibilità di gestione dell'incremento dei rifiuti solidi urbani e dei reflui fognari. Si raccomanda di adottare durante le fasi di cantiere tutte le misure necessarie a ridurre l'impatto delle polveri e delle emissioni acustiche, nonché l'adempimento alle normative vigenti*".

I pareri sopra citati non evidenziano la necessità di sottoporre a VAS la variante di cui trattasi.

Considerato che in data 27.01.2014 si è svolta una riunione alla quale hanno partecipato i componenti della commissione del paesaggio oltre naturalmente al responsabile del procedimento. I partecipanti alla riunione sopra citata hanno ritenuto che gli effetti ambientali della variante siano non rilevanti ritenendo non necessario procedere alla VAS alle seguenti condizioni:

1. *la piscina potrà essere realizzata solo nel caso in cui si disponga di un risorsa idrica alternativa privata che eroghi acqua di qualità adeguata (ad esempio un pozzo) in quanto ai sensi del DPGR 26 maggio 2008 n. 23/R la vasca natatoria non potrà essere riempita con acqua proveniente dal pubblico dell'acquedotto*;
2. *in fase esecutiva si dovrà valutare, a cura dei gestori di servizio, la sostenibilità dell'incremento dei rifiuti solidi urbani e dei reflui fognari*;
3. *Al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere è opportuno adottare idonee misure come la bagnatura delle ruote dei mezzi di cantiere e di eventuali cumuli di terra.*
4. *qualora si ritenga di non rispettare i limiti emissivi ed immessivi del P.C.C.A. dovrà essere richiesta apposita deroga acustica secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.*

CONCLUSIONI

Come illustrato nel documento preliminare e visti i pareri pervenuti, si propone all'Autorità competente di non assoggettare la variante parziale al Regolamento Urbanistico – scheda norma 5-iru4 - alle seguenti condizioni:

- la piscina potrà essere realizzata solo nel caso in cui si disponga di un risorsa idrica alternativa privata che eroghi acqua di qualità adeguata (ad esempio un pozzo) in quanto ai sensi del DPGR 26 maggio 2008 n. 23/R la vasca natatoria non potrà essere riempita con acqua proveniente dal pubblico dell'acquedotto
- in fase esecutiva si dovrà valutare, a cura dei gestori di servizio, la sostenibilità dell'incremento dei rifiuti solidi urbani e dei reflui fognari;
- Al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere è opportuno adottare idonee misure come la bagnatura delle ruote dei mezzi di cantiere e di eventuali cumuli di terra.
- qualora si ritenga di non rispettare i limiti emissivi ed immessivi del P.C.C.A. dovrà essere richiesta apposita deroga acustica secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Rosignano Marittimo lì, 28.01.2014

Il Responsabile del procedimento
Arch. Maria Libera Silvestri